

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

CAPO I

DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 2 – Oggetto della tassa

Art. 3 – Occupazioni permanenti e temporanee

Art. 4 – Criteri per la commisurazione della tassa

Art. 5 – Misurazione dell'area occupata: criteri

Art. 6 – Occupazioni permanenti: disciplina e tariffe

Art. 7 – Passi carrabili: definizione e disciplina

Art. 8 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con cavi e condutture

Art. 9 – Occupazioni con distributori di carburanti e di tabacchi

Art. 10 – Occupazioni temporanee: graduazione della tassa

Art. 11 – Occupazioni temporanee: fattispecie particolari

Art. 12 – Esenzione della tassa

Art. 13 – Esclusione della tassa

Art. 14 – Soggetti attivi e passivi

Art. 15 – Denuncia e versamento della tassa

Art. 16 – Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Art. 17 – Contenzioso

Art. 18 – Gestione del servizio

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA, RILASCIO E REVOCA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 19 – concessione ed autorizzazione all'occupazione: disposizioni generali

Art. 20 – Occupazioni d'urgenza

Art. 21 – Domanda di occupazione

Art. 22 – Procedimento per il rilascio delle concessioni

Art. 23 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione – suo contenuto –

Art. 24 – Mestieri girovaghi e mestieri artistici

Art. 25 – Esecuzione di lavori e di opere

Art. 26 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Art. 27 – Autorizzazione ai lavori

Art. 28 – Occupazioni con tende e tendoni

Art. 29 – Affissioni

Art. 30 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio

Art. 31 – Obblighi del concessionario

Art. 32 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

Art. 33 – Revoca della concessione o dell'autorizzazione

Art. 34 – Rinnovo

Art. 35 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Art. 36 – Sanzioni

Art. 37 – Rinvio ad altre disposizioni

Art. 38 – Norme finali

Art. 39 – Entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto legislativo n. 507/93 nonché della modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni.

Quando nel presente Regolamento sono usate, genericamente, le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico", si devono intendere come identificative degli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e forma di Legge.

CAPO I

DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 2

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

La tassa trova applicazione anche in relazione alle occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, così come esplicito al comma 1, nonché in relazione alle occupazioni sottostanti il suolo medesimo.

Costituiscono, altresì, oggetto della tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio.

La tassa è dovuta per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione ed autorizzazione comunale come previsto dal successivo art 3.

Ai fini della determinazione della classe, di cui all'art. 43 del D.L.vo n. 507/93 per l'applicazione delle tariffe, si dà atto che il Comune di Cannobio appartiene alla classe V (Quinta).

ART. 3

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni, in relazione alla loro durata, si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di un atto di concessione ed aventi, comunque di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate, di regola, a seguito del rilascio di autorizzazione.

Nel caso in cui l'occupazione, di fatto, si protragga oltre il periodo per il quale era stata originalmente consentita, indipendentemente dalla circostanza che la durata sia uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 4
CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, secondo modalità e tariffe di cui ai successivi articoli; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata di occupazione in base a tariffe giornaliere, come previsto ai successivi articoli.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, insistenti sul territorio comunale, sono classificate in tre categorie, secondo la suddivisione di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, e anche di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Limitatamente alle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art.46 del D.L.vo n. 507/93, le occupazioni temporanee, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 5
MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA: CRITERI

La misurazione dell'area occupata, fatti salvi gli effetti della denuncia presentata dai diretti interessati, viene eseguita dagli addetti incaricati dell'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa, ove lo spazio sia stato affidato in concessione a terzi.

Nell'ipotesi in cui tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita di mercati, o comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi e dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata, si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART.5 bis
“MANIFESTAZIONI VARIE: MISURAZIONE AREA OCCUPATA: CRITERI”

Agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. si intende per area occupata per lo svolgimento di manifestazioni (feste, sagre, fiere, ecc.) o manifestazioni politiche, culturali o sportive, nonché iniziative di ambito locale, la superficie effettivamente occupata con attrezzature di vario genere (tendoni, stand, tavoli, panche, sedie, palchi ecc.) ad esclusione delle vie d'accesso e delle aree di rispetto.

Qualora l'area adibita allo svolgimento della manifestazione sia delimitata (con transenne o appositi delimitatori) il conteggio per l'applicazione della tassa verrà effettuato nell'intera superficie circoscritta.

ART. 6
OCCUPAZIONI PERMANENTI: DISCIPLINA E TARIFFE

Per le occupazioni permanenti, così come qualificate agli articoli precedenti, la tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria Prima	€.	17,56	(ex £ 34000)
Categoria Seconda	€.	10,33	(ex £ 20.000)
Categoria Terza	€.	5,27	(ex £ 10.200)

B) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno: (riduzione del 30%)

Categoria Prima	€.	5,27	(ex £ 10.200)
Categoria Seconda	€.	3,10	(ex £ 6.000)
Categoria Terza	€.	1,58	(ex £ 3.060)

C) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare a quella indicata alla lettera A, in relazione alla categoria di appartenenza.

ART. 7
PASSI CARRABILI: DEFINIZIONE E DISCIPLINA
ARTICOLO ANNULLATO

ART. 8
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO CON CAVI E CONDUTTURE

A) Per le occupazioni di sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.L.vo n. 507/93, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di passaggio.

La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni chilometro lineare o frazione:

Categoria prima	€.	258,23	(ex £ 500.000)
Categoria seconda	€.	180,76	(ex £ 350.000)
Categoria terza	€.	144,61	(ex £ 280.000)

A) Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura annua complessiva indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Categoria prima	€.	25,82	(ex £. 50000)
-----------------	----	-------	---------------

Categoria seconda	€. 18,08	(ex £ 35.000)
Categoria terza	€. 5,16	(ex £ 25.000)

ART. 9

OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

A) Per le occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi è dovuta la seguente tassa annuale, per ogni apparecchio e per anno:

Categoria prima	€. 15,49	(ex £ 30.000)
Categoria seconda	€. 7,75	(ex £ 15.000)
Categoria terza	€. 5,16	(ex £ 10.000)

B) Per quanto attiene ai distributori di carburante, la tassa, riferita esclusivamente alle occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'area compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati, è la seguente. Per ogni distributore e per anno:

Categoria prima	€. 30,99	(ex £ 60.000)
Categoria seconda	€. 7,75	(ex £ 30.000)
Categoria terza	€. 5,16	(ex £ 15.000)

La tassa è applicata, secondo le misure sopra riportate, ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata del 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minori capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq quadrati comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa alle fattispecie di cui al presente articolo, si rinvia alla classificazione in categorie del presente regolamento.

ART. 10

OCCUPAZIONI TEMPORANEE: GRADUAZIONE DELLA TASSA

La tassa si applica in rapporto alla durata delle occupazioni in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa per ogni metro quadrato:

Categoria prima	€. 1,55	(ex £ 3000)
Categoria seconda	€. 0,93	(ex £ 1.800)
Categoria terza	€. 0,52	(ex £ 1.000)

Durata occupazione	Misura di riferimento
A) fino a 12 ore e frazioni inferiori	riduzione del 10%

B) oltre le 12 ore	tariffa giornaliera intera
- fino a 14 giorni	tariffa intera
- oltre i 14 giorni	tariffa ridotta del 20%
- oltre il mese e con carattere ricorrente	ulteriore riduzione del 50%

In rapporto, pertanto, alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa, per le occupazioni temporanee in genere viene così graduata:

A) fino a 12 ore e frazioni inferiori (riduzione del 10%)

a.1) fino a 14 giorni		
Categoria prima	€. 1,39	(ex £ 2.700)
Categoria seconda	€. 0,84	(ex £ 1.620)
Categoria terza	€. 0,46	(ex £ 900)
a.2) oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 20%)		
Categoria prima	€. 1,12	(ex £ 2160)
Categoria seconda	€. 0,67	(ex £ 1.296)
Categoria terza	€. 0,37	(ex £ 720)
a.3) oltre il mese o con carattere ricorrente (ulteriore riduzione del 50%)		
Categoria prima	€. 0,56	(ex £ 1.080)
Categoria seconda	€. 0,33	(ex £ 648)
Categoria terza	€. 0,19	(ex £ 360)

B) oltre 12 ore fino a 24 ore (tariffa intera)

b.1) fino a 14 giorni		
Categoria prima	€. 1,55	(ex £ 3.000)
Categoria seconda	€. 0,93	(ex £ 1.800)
Categoria terza	€. 0,52	(ex £ 1.000)
b.2) oltre i 14 (riduzione del 20%)		
Categoria prima	€. 1,24	(ex £ 2.400)
Categoria seconda	€. 0,74	(ex £ 1.440)
Categoria terza	€. 0,41	(ex £ 800)
b.3) oltre il mese o con carattere ricorrente (ulteriore riduzione del 50%)		
Categoria prima	€. 0,62	(ex £ 1.200)
Categoria seconda	€. 0,37	(ex £ 720)
Categoria terza	€. 0,21	(ex £ 400)

Quando aree vengono destinate ed attrezzate a parcheggio con apposito atto, (per area attrezzata deve intendersi parcheggio appositamente delimitato, custodito o provvisto di parchimetri o strumenti di diverso genere atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa e degli oneri aggiuntivi), e la gestione del servizio è diretta, limitatamente all'occupazione di suolo pubblico per il parcheggio di autoveicoli a pagamento, la tariffa per ogni ora di occupazione è fissata in £. 80 al metro quadrato.

Ove le aree siano state date in concessione per uso parcheggio a soggetti diversi, la tassazione deve essere effettuata in capo al concessionario, con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni permanenti.

ART. 11

OCCUPAZIONI TEMPORANEE: FATTISPECIE PARTICOLARI

A) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella di cui all'articolo precedente ridotta al 30% (es. fino a 12 ore fino a 14 giorni):

Categoria prima	€. 0,42	(ex £ 810)
Categoria seconda	€. 0,25	(ex £ 486)
Categoria terza	€. 0,14	(ex £ 270)

B) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe di cui all'art.10

C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui all'articolo precedente sono ridotte del 50% (es. fino a 12 ore fino a 14 giorni):

Categoria prima	€. 0,70	(ex £ 1.350)
Categoria seconda	€. 0,42	(ex £ 810)
Categoria terza	€. 0,23	(ex £ 450)

D) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui all'art. 10 è ridotta dell'80%. Le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. E fino a 1000 mq., del 1% per la parte eccedente i 1000 mq. (es. fino a 12 ore fino a 14 giorni):

Categoria prima	€. 0,28	(ex £. 540)
Categoria seconda	€. 0,42	(ex £. 324)
Categoria terza	€. 0,09	(ex £. 180)

E) Per le occupazioni temporanee realizzate per i fini di cui all'art.46 del D.L.vo n. 507/93 (occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere), la tariffa di cui all'art.10 del presente regolamento è ridotta del 50%.

Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

F) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all'art.47 del D.L.vo n. 507/93, la tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

f.1) Occupazioni fino ad un km. lineare e di durata non superiore a 30 gg:

Categoria prima	€. 5,16	(ex £ 10.000)
Categoria seconda	€. 3,62	(ex £ 7.000)
Categoria terza	€. 2,58	(ex £ 5.000)

f.2) per le occupazioni oltre un km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg (aumento del 50%)

Categoria prima	€. 7,75	(ex £. 15.000)
Categoria seconda	€. 5,42	(ex £ 10.500)
Categoria terza	€. 3,87	(ex £ 7.500)

Per le occupazioni di cui alle lettere f.1) e f.2), di durata superiore a 30 gg., la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg	incremento 30%
b) oltre i 90 gg e fino a 180 gg	incremento 50%
c) oltre i 180 gg	incremento 100%

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa di cui al precedente art.10 ridotta del 30 per cento (es. fino a 12 ore e fino a 14 giorni)

Categoria prima	€. 0,98	(ex £ 1.890)
Categoria seconda	€. 0,59	(ex £ 1.134)
Categoria terza	€. 0,33	(ex £ 630)

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe ordinaria sono ridotte al 50% (es. oltre 12 e fino a 24 ore fino a 14 giorni):

Categoria prima	€. 0,77	(ex £ 1.500)
Categoria seconda	€. 0,46	(ex £ 900)
Categoria terza	€. 0,26	(ex £ 500)

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali (tali si intendono anche le iniziative turistiche nell'ambito locale) o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80% (es. fino a 12 ore e fino a 14 giorni):

Categoria prima	€. 0,28	(ex £ 540)
Categoria seconda	€. 0,17	(ex £ 324)
Categoria terza	€. 0,09	(ex £ 180)

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

ART. 12
ESENZIONI DELLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L.vo n. 507/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione e cultura scientifica.
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto di linea di concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, nell'atto di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) I passi carrabili
- h) I passi pedonali.
- i) Le iniziative di qualunque natura patrocinate dal Comune possono essere esentate dal pagamento della tassa con determinazione del Sindaco o dell'assessore delegato.

ART. 13
ESCLUSIONE DELLA TASSA

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato, delle Regioni e delle province.

ART. 14
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART.15
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente articolo devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia deve essere redatta utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere gli elementi indicativi del contribuente (compreso il codice fiscale o partita IVA), gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

Entro il termine di trenta giorni deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione: l'attestazione deve essere allegata alla denuncia su cui vanno, altresì, trascritti i relativi estremi.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello della prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione tali da determinare un maggior ammontare del tributo.

In assenza di variazioni, il versamento, da eseguirsi a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno, con facoltà da parte della Giunta Comunale di adottare provvedimento di differimento del termine per motivate e sopravvenute esigenze; per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

L'importo da versare deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi, secondo le modalità sopra indicate non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Nel caso in cui le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Il pagamento delle occupazioni temporanee di durata superiore al mese, o con carattere ricorrente, deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione; le restanti occupazioni inferiori al mese entro il termine della occupazione.

Nel caso in cui il richiedente non avesse usufruito del suolo per il periodo preventivamente autorizzato non ha diritto ad alcun rimborso.

ART. 16

ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

L'ufficio comunale provvede al controllo delle denunce e dei versamenti secondo le modalità e nei termini espressamente previsti all'art.15 del D.L.vo n. 507/93.

Il medesimo ufficio procede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

I relativi avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso di morosità dei contribuenti, la tassa e riscossa mediante la formazione di ruoli di riscossione coattiva ai sensi dell'art.68 del D.P.R. n. 43/1988.

I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza da presentarsi entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, il rimborso delle somme versate e non dovute.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate spettano ai contribuenti gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a partire dalla data dell'eseguito pagamento.

ART.17
CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate – Sezione staccata di Verbania sino alla data di insediamento alla Commissione tributaria provinciale,
- b) alla Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del Decreto Legislativo n. 546/1992 e nel rispetto di quanto previsto del Decreto medesimo.

ART. 18
GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.L.vo 507/93:

- a) in forma diretta
- b) in concessione ad apposita azienda speciale
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze previsto dall'art.32 del D.L.vo 507/93.

L'attuale forma diretta di gestione potrà essere modificata con apposita deliberazione assunta dal Consiglio Comunale o dall'organo competente per legge al momento della modifica.

CAPO II

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA, RILASCIO E
REVOCA DELLE CONCESSIONI OD AUTORIZZAZIONI**

ART. 19
CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE: DISPOSIZIONI GENERALI

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio di esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione od autorizzazione rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato.

ART.20
OCCUPAZIONE D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 21
DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta su appositi moduli, va consegnata all'ufficio protocollo.

In caso di trasmissione tramite il Servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la partita IVA e le generalità del rappresentante legale;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) L'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesta dal Comune.
- f) La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

ART. 22
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assoggettate al competente ufficio comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della Legge n. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'autorità competente provvede entro i termini stabiliti dallo Statuto Comunale (30 gg).

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi di diniego stesso.

ART. 23
RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE – SUO CONTENUTO

L'autorità competente, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni, fatto salvo comunque, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

La concessione e l'autorizzazione viene accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 15;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi eventualmente consentiti;
- d) con la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni, ivi compresa eventuale prestazione di idonea e congrua cauzione correlata alla durata e rilevanza dell'occupazione.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere eventualmente installate e per rimettere il suolo in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo n. 285/1992 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 24

MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

Lavoratori che esercitano mestieri girovaghi e artistici (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto preventivo permesso – autorizzazione all'occupazione.

L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 25

ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione e dei termini per il ripristino dell'opera.

La tassazione non riguarda le occupazioni effettuate da ditte nei cantieri ove sono in corso di esecuzione lavori ed opere comunali.

ART. 26

OCCUPAZIONE SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, impianti a rete simili nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale con cui verranno dettate le relative prescrizioni.

ART. 27

AUTORIZZAZIONI AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico l'autorizzazione all'occupazione è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 28
OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI

Per collocare tende, tendoni e simili è richiesta la concessione comunale.

Per ragioni di arredo urbano il Comune può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato ed, in caso di mancato adempimento, la loro rimozione con contestuale automatica revoca della concessione.

ART. 29
AFFISSIONI

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di utilizzo ai fini delle affissioni pubbliche, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 30
CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in genere, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione od autorizzazione del comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico – artistico – monumentale, dell'arredo urbano.

ART. 31
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo del concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, adottando ogni opportuno strumento.

Qualora dall'occupazione di suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a propria cura e spese; in caso di inadempimento e decorso inutilmente il termine assegnato con apposito atto di diffida, si procederà al ripristino d'ufficio con addebito delle relative spese al responsabile.

ART. 32
DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti o aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti al riguardo;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento della concessione stessa, nel caso di occupazione permanente, nei 5

giorni successivi al termine di decorrenza del periodo di occupazione richiesta, nel caso di occupazione temporanea;

- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 33

REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

La revoca di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

ART. 34

RINNOVO

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i limiti stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

ART. 35

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 36

SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.lg.vo n. 507/1993:

- a) per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- b) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta
- c) Per la tardiva presentazione della denuncia e per tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, 1° comma D.lgs. 507/93, le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.
- d) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono, invece, punite a norma degli artt. 106 e seguenti del

T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383, della Legge 24/1/1981 n. 689 e del D.lgs. n. 285/1992, nonché dei successivi provvedimenti modificativi ed integrativi degli stessi.

ART. 37
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel Capo II del D.lgs. n. 507/93, nonché alle altre norme legislative vigenti in materia.

ART. 38
NORME FINALI

Viene abrogato il precedente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Le misure di tariffa, come riportate nel presente regolamento, potranno essere soggette sia a variazioni meramente quantitative che qualitative disposte dagli organi comunali secondo le rispettive competenze, come previsto dalla normativa e dal vigente Statuto Comunale.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08/06/1990 n. 142 è pubblicato all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti dal 1° gennaio 1994, così come previsto dall'art. 56, comma 2° del D.lgs. 507/1993, fatto salvo quanto espressamente previsto, in relazione a particolari fattispecie, dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 56 del sopra citato Decreto e sue successive modificazioni.
